

(N. 533-A)
Urgenza]

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1949

Comunicata alla Presidenza il 6 dicembre 1949

Miglioramenti economici ai dipendenti statali.

ONOREVOLI SENATORI. — Il contenuto del progetto di legge oggi sottoposto al vostro esame non è nella sua parte sostanziale che la integrazione del contenuto della legge 12 aprile 1949, n. 149.

La Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati (quel primo provvedimento fu presentato dal Ministero del tesoro all'altro ramo del Parlamento) nel dare la sua approvazione a quel disegno di legge proponeva che il Governo considerasse fin da allora la opportunità di concedere ulteriori miglioramenti ai dipendenti statali a partire dal 1° luglio 1949, tenendo conto della situazione finanziaria prevedibile per l'esercizio 1949-50, e chie-

deva che il Governo facesse dichiarazioni impegnative al riguardo.

A tale richiesta il Governo aderiva e in adempimento di tale impegno il Ministro del tesoro ebbe a presentare, nel luglio scorso, il presente disegno di legge, che questa Commissione ha trattenuto in attesa della nota di variazione allo stato di previsione che ne assicurasse la copertura con nuove entrate.

Esso non attua però, se non in una parte secondaria — sulla quale particolarmente avremo a soffermarci — quella revisione di sistema che fu auspicata da questa Commissione in sede di relazione sul precedente provvedimento, nè avrebbe potuto attuarla dato la

brevità del termine intercorso fra l'approvazione della precedente legge e il termine stabilito per questi ulteriori miglioramenti, e dato che il progetto di legge precedente divenne legge quando già erano avanti al Parlamento gli stati di previsione dei singoli dicasteri.

* * *

Con questa constatazione iniziale di limite di contenuto il disegno di legge va esaminato.

La parte principale di esso consiste nell'aumento del 10 per cento di tutti gli stipendi, inteso tale parola nel suo significato ristretto di stipendio base. Questa struttura del provvedimento mantiene il provvedimento in una linea di coerenza coi criteri del provvedimento precedente. In questo, considerato il fenomeno verificatosi dell'appiattimento della retribuzione, per l'aggiunta allo stipendio base, differenziato a seconda dei gradi, di accessori indifferenziati o scarsamente differenziati, si volle attuare e si attuò un inizio di quella che comunemente si definisce rivalutazione degli stipendi. I miglioramenti concessi ebbero infatti una progressione crescente dai gradi più bassi verso i più alti: coll'aumento attuale, operandosi, come detto, sul solo stipendio si raggiunge lo stesso risultato. Quale questo sia complessivamente appare dalla tabella (allegato B) ottenuta integrando i dati della tabella allegata alla relazione ministeriale coi dati di quella allegata alla relazione che questa Commissione ebbe l'onore di presentare al Senato nell'aprile ultimo scorso.

I miglioramenti concessi globalmente coi due provvedimenti vanno da lire 32.023 complessive per il grado I e a lire 2.654 per gli inservienti.

La ragione della diversità è stata detta: ed essa appare perfettamente giustificata, ove si tenga presente che prima dei miglioramenti derivanti dalla legge 12 aprile le retribuzioni del personale statale erano:

da 17 a meno di 40 volte per il personale dei gradi dal I all'XI;

di non meno di 51 volte (con punte di 63 volte) per il personale dei gradi XII e XIII;

di non meno di 51 volte (con punte di 77 volte) per gli uscieri capi, uscieri ed inservienti;

di non meno di 45 volte (con punte di 90 volte) per il personale non di ruolo;

di non meno di 55 volte (con punte di 150 volte) per il personale salariato; e dopo i provvedimenti del 12 aprile vanno, ancora, per il personale dal grado XI in su, da 39 volte per il grado XI e da 34 volte per il grado X decrescendo nei gradi superiori fino a 22 volte per taluni dei gradi più elevati, il che (anche considerando che di fronte alla diminuzione del reddito nazionale che importa un necessario peggioramento del tenore di vita medio è necessario far gravare la diminuzione principalmente sui redditi più elevati) è ancora meritevole di correzione.

Questa prima parte del provvedimento, il cui onere ascende a milioni 17.700 come effetto diretto dell'aumento, più milioni 4.493 come maggiore onere per competenze accessorie (premio di presenza, compensi lavoro straordinario, tredicesima mensilità), più milioni 477 per oneri riflessi merita quindi ad avviso della Commissione di essere senz'altro approvato.

* * *

Il disegno di legge contiene però una seconda disposizione: e cioè la concessione di una indennità per gli impiegati civili dei ruoli del personale amministrativo tecnico e di ragioneria dei gruppi A e B delle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo.

Anche sulla opportunità del criterio ispiratore di questo provvedimento non può essere dubbio. Già questa Commissione aveva rilevato come con una serie di provvidenze particolari per determinate categorie fosse venuta a determinarsi una mal tollerabile sperequazione di trattamento. Trattavasi della concessione di indennità o di competenze accessorie che spesso raggiungono importi rilevantissimi. Una indennità accademica fu istituita per i professori universitari; di carica per i presidi; di studio per il personale delle scuole di ruolo e non di ruolo, direttori ed insegnanti, dell'ordine elementare e medio. La indennità militare fu decuplicata, la indennità di toga e di carica dei magistrati triplicata. Al personale dipendente dalla amministrazione ferroviaria furono concesse particolari indennità; al perso-

nale della Amministrazione finanziaria si concessero, aumentandoli poi gradatamente, i diritti per proventi casuali che assommano, in taluni casi, ad importi non lontani dalla metà dello stipendio, e indennità ancora maggiori vengono corrisposte al personale dipendente dall'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Su queste indennità ebbe a richiamare l'attenzione del Senato il senatore Federico Ricci chiedendo (con un ordine del giorno presentato nella seduta del 20 maggio ultimo scorso e accettato dal Governo il 1° giugno successivo) al Governo stesso di far conoscere al Parlamento le retribuzioni di cui fruiscono i dipendenti dello Stato.

E in relazione a questo invito il Ministero del tesoro ha inviato un gruppo di elenchi in cui sono indicate le principali indennità di carattere continuativo che integrano il trattamento fondamentale per stipendi, paghe e retribuzioni stabilite dalla legge 12 aprile 1949 e gli assegni per premio di presenza e lavoro straordinario stabiliti dal decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19.

Quanto risulta da dette tabelle, che questa Commissione ha ritenuto utile portare a conoscenza di tutto il Senato allegandole alla presente relazione (tabelle da 1 a 11) non rappresenta se non la parte principale di questo anormale sistema di retribuzioni.

Altre disposizioni comprese in numerosi provvedimenti regolano le cosiddette competenze accessorie delle Ferrovie dello Stato e delle Poste e Telecomunicazioni, ad altre riguardano particolari incarichi, e particolari funzioni. Le tabelle allegate sono sufficienti però a far ritenere che si impone un provvedimento di equità a favore di quella parte del personale che non gode di altre indennità così come era del resto previsto in uno dei progetti presentati in sede di elaborazione dei precedenti miglioramenti.

E a ciò intende provvedere il disegno di legge concedendo coll'articolo 8 agli impiegati civili dei ruoli del personale amministrativo, tecnico e di ragioneria dei gruppi A e B una indennità di funzione graduata nei singoli gradi come nella tabella allegata al disegno di legge. Su tale provvedimento la Commissione

non può non essere d'accordo. Ma essa non ha potuto non rilevare come l'applicazione di tale concetto non sia completa.

La tendenza alla equiparazione in ragione della parità di funzioni e l'avviamento ad una situazione di minore squilibrio, si attuano — col disegno di legge proposto — solo parzialmente e per un limitato numero di impiegati, escludendosi dalla concessione della indennità tutti gli impiegati di gruppo C e tutte le altre categorie.

È ben vero, come fu più sopra posto in evidenza, che per talune di queste categorie il rapporto fra le attuali retribuzioni e quelle del 1938 si accosta od anche supera — e per taluni di gran lunga — il rapporto fra il costo della vita di oggi e quello del 1938, ma è altrettanto vero che senza distinzione di gruppo o di categorie le indennità integrative e i proventi indiretti sono concessi e vengono corrisposti, con una situazione di disparità non limitata pertanto ai gruppi ai quali il disegno di legge provvede.

Per queste considerazioni la Commissione ha creduto accompagnare la proposta di approvazione del disegno di legge colla presentazione al Senato di un ordine del giorno che muovendo dalle suesposte considerazioni si ispira al concetto di una più completa equiparazione. Con questo ordine del giorno la Commissione finanze e tesoro si allontana per la prima volta dal criterio, cui si è sempre ispirata, di contenere le spese, ma essa ha creduto ciò fare perchè ritiene che solo in tal modo si possa e si debba — come essa recisamente afferma che si deve — considerare chiuso il periodo dei provvedimenti del tipo di quello della legge 12 aprile e del progetto attuale, dovendo ogni ulteriore esame della situazione economica del personale statale accompagnarsi a quella indagine e a quelle provvidenze più organiche e più complesse che venivano demandate alla Commissione istituita col Decreto del Presidente della Repubblica il 12 ottobre 1948 e sulle quali la Commissione stessa non portò il suo esame.

Non si nasconde la Commissione finanze e tesoro la difficoltà del problema nè si nasconde che non può essere rapida nè semplice la soluzione di esso, ma ciò non elimina la

necessità di prenderlo in esame. Anche prima di tale soluzione dovrà però provvedersi a quella esigenza, che già la Commissione ebbe a segnalare, come esigenza prima: la eliminazione troppo stridente delle sperequazioni fra persone e persone entro la stessa categoria che si verifica attraverso il sistema di incarichi particolari (Commissioni, Consigli di amministrazioni, Collegi sindacali e di revisione, funzioni di Commissari di enti e di aziende) che assai spesso si concentrano nella stessa persona al punto da rendere certi della impossibilità di assolverli.

* * *

Le singole disposizioni del disegno di legge non richiedono più che una breve illustrazione.

L'articolo 1 — fondamentale — prevede l'aumento del 10 per cento degli stipendi di cui già fu detto.

L'articolo 2 riproduce la disposizione della legge 12 aprile in forza della quale la maggiorazione dello stipendio incide sul premio di presenza e sulla tredicesima mensilità nonché sui compensi per lavoro straordinario. È già stato messo in evidenza come ciò elevi il complesso dei miglioramenti di circa il 20 per cento. Così come nella legge precedente l'aumento non opera invece sugli altri emolumenti accessori; e parimente resta ferma la possibilità per talune categorie della opzione per il trattamento più favorevole.

Coll'articolo 3 si riproduce quanto agli assegni personali quanto era stabilito dalla legge 12 aprile 1949.

Coll'articolo 4 si adegua, aumentandolo del 10 per cento, il limite del cumulo di stipendio.

Con l'articolo 5, che merita di essere rilevato per la sua rilevanza, si sospende *sine die* la applicazione del sistema della scala mobile istituito col decreto del 21 novembre 1945. Da ciò deriva — secondo i calcoli del Ministero — un beneficio sotto forma di mancata diminuzione di circa 20 miliardi annui.

L'articolo 6 contiene la solita norma rela-

tiva alla ripartizione dell'onere nel caso di personale retribuito parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali.

L'articolo 7 estende il provvedimento a personale avente coll'Amministrazione un rapporto con caratteristiche particolari (ufficiali giudiziari, ricevitore postale ecc.). Per essi i miglioramenti si attuano necessariamente con l'applicazione di un metodo diverso che dovrà portare però ad analoghi risultati.

Dell'articolo 8, contenente la indennità di nuova istituzione, di cui già fu detto, e che è esclusa od è sostitutiva — a seconda dell'opzione dell'avente diritto — da ogni altra e di ogni altra indennità, assegno e compenso a carattere continuativo o periodico, anche se non grava sul bilancio dello Stato (come ad esempio i diritti casuali e simili).

L'articolo 9 estende i miglioramenti ai segretari comunali e provinciali; e conferma la disciplina di cui alla legge 12 aprile 1949 per l'altro personale degli enti locali.

L'articolo 10 stabilisce la incidenza degli aumenti sul trattamento di quiescenza. Come il Senato sa, il trattamento di quiescenza viene stabilito aggiungendo allo stipendio, oltre una mensilità fissa di lire 5000 a titolo di caro vita, una percentuale del 20 per cento a titolo di compenso per gli accessori che concorrono a formare la retribuzione del personale in servizio. Questo indice di aumento fu calcolato in relazione a quello che era il rapporto in atto fra stipendio e accessori. Modificandosi tale rapporto coll'aumento dello stipendio si rende necessario — come fu del resto previsto — modificare quel coefficiente; un semplice calcolo aritmetico dimostra che la proporzione si conserva quasi integralmente riducendo il coefficiente di maggiorazione dal 20 al 10 per cento. Il 110 su 100 più 10 equivale, con una insensibile differenza, al 120 su 100.

L'articolo 11 contiene la naturale disposizione dell'applicazione delle ritenute in conto entrata tesoro a favore delle Ferrovie dello Stato sui nuovi stipendi.

L'articolo 12 indica le maggiori entrate con cui si provvede a fronteggiare l'onere derivante dalla legge in esame giusta all'articolo 81 della Costituzione.

L'articolo 13 stabilisce la decorrenza dei miglioramenti nella data già stabilita dal 1° luglio 1949: non vi ha bisogno di dire che deve essere tenuto presente per il conguaglio l'acconto già corrisposto perchè ciò è già previsto nella legge colla quale l'acconto fu concesso.

Tutte tali norme, ad eccezione di quelle su

cui si è fermato l'esame, non danno luogo a dubbi. E perciò, per le considerazioni e colle osservazioni suindicate la Commissione vi invita a voler approvare il disegno di legge proposto.

ZOLI, *relatore*.

ALLEGATO A.

Il Senato,

considerato che le sperequazioni di trattamento esistenti fra gli impiegati dei gruppi A e B alla cui eliminazione mira a provvedere il disegno di legge portante miglioramenti economici ai dipendenti statali presentato dal Ministro del Tesoro il 15 luglio 1949 sussistono anche fra impiegati di altri gruppi e categorie, invita il Governo a volere con altro provvedimento estendere la concessione — col dovuto rapporto — della indennità di funzione anche a tali gruppi e categorie.

ALLEGATO B.

Grado o qualifica	Miglioramento legge 12 aprile 1949 (mensile)	Miglioramento attuale (mensile)	Miglioramento totale (mensile)
1°	22.475	9.548	32.023
2°	19.092	8.331	27.423
3°	16.750	7.490	24.240
4°	13.821	6.327	20.148
5°	10.239	4.844	15.073
6°	8.153	3.950	12.103
7°	6.708	3.340	10.048
8°	5.715	2.939	8.654
9°	4.818	2.551	7.369
10°	3.878	2.179	6.057
11°	3.048	1.858	4.906
12°	2.300	1.509	3.809
13°	2.000	1.319	3.319
Commesso capo	2.488	1.670	4.159
1° Commesso	2.484	1.593	4.077
Usciere capo	2.218	1.438	3.656
Usciere	1.941	1.275	3.216
<i>Inservienti non di ruolo:</i>			
1-a)	2.841	1.905	4.746
1-b)	2.604	1.744	4.348
II	2.368	1.590	3.958
III	2.011	1.363	3.374
IV	1.539	1.115	2.654

I miglioramenti suindicati sono al netto e comprendono lo stipendio, il premio di presenza (giorni 23) il compenso per lavoro straordinario (33 ore) a Roma.

TABELLA I.

INDENNITÀ AI MAGISTRATI

(Decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 375).

GRADI	Magistrati dell'Ordine Giudiziario del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, del Corpo della Giustizia militare e Avvocati e Procuratori dello Stato		Indennità di rappresentanza (1)	Indennità per i Presidenti di Corte d'Assise, per i Consiglieri ed i Giudici istruttori			
	Indennità di carica	Indennità di toga		Ai Presidenti di Sezione di Corte d'Appello incaricati delle funzioni di Presidente di Corte d'Assise	Ai Consiglieri istruttori incaricati dell'Ufficio d'Istruzione od applicati all'Ufficio medesimo	Ai Giudici istruttori addetti ai Tribunali divisi in più Sezioni	Ai Giudici istruttori addetti agli altri Tribunali
I	24.000	20.600	9.000	—	—	—	—
II	21.600	18.900	7.000	—	—	—	—
III	18.000	17.200	1.250	—	—	—	—
IV	14.400	16.200	1.250	10.000	—	—	—
V	11.400	15.500	833	—	7.000	—	—
VI	8.700	13.700	—	—	7.000	7.000	—
VII	8.700	12.700	—	—	—	7.000	4.000
VIII	8.700	11.700	—	—	—	7.000	4.000
IX	6.900	11.000	—	—	—	—	4.000
X	4.500	10.300	—	—	—	—	4.000
XI	4.500	10.300	—	—	—	—	4.000

N. B. — Ai Magistrati della Corte dei conti le suddette indennità sono corrisposte soltanto se di grado VI o superiore.

(1) L'indennità di lire 9.000 è dovuta al Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione.

L'indennità di lire 7.000 è dovuta al Procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione, al Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, al Presidente del Consiglio di Stato, al Presidente della Corte dei conti e all'Avvocato generale dello Stato.

L'indennità di lire 1.250 è dovuta ai Primi Presidenti e Procuratori generali di Corte d'Appello, ai Presidenti di Sezione titolari della Suprema Corte di Cassazione, ai Consiglieri e Sostituti Procuratori generali della Corte di Cassazione con funzioni di Presidente di Sezione e di Avvocato generale presso le Sezioni staccate di Corte d'Appello e di Presidente o di Procuratore della Repubblica.

L'indennità di lire 833 è corrisposta ai Consiglieri e Sostituti Procuratori generali di Corte d'Appello con funzioni di Presidente di Tribunale o di Procuratore della Repubblica.

N. B. — Tutti gli importi indicati nel presente prospetto sono mensili.

TABELLA 2.

GABINETTISTI		PERSONALE DEL RUOLO DIPLOMATICO E CONSOLARE			PROVVEDITORI ALLE OO. PP. E MAGISTRATO ALLE ACQUE	
GRADI	Indennità di Gabinetto (Decreto legislativo 16 novembre 1947, n. 1282)	Indennità ministeriale al personale diplomatico e consolare in servizio al Ministero Esteri (decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 460).	Se Segretario generale o Direttore generale (1/3 dello stipendio)	Se Vice Direttore generale o Capo Ser- vizio o Capo Ufficio (1/4 dello stipendio)	Se Segretario (1/5 dello stipendio)	Indennità di carica ai Provveditori, Vice Proveditori alle Opere Pubbliche e al Presidente e Vice Presidente del Magistrato alle Acque (Decreto Legislativo 7 maggio 1948, n. 988).
						Provveditori e Presidente Vice Provveditore e Vice del Magistrato alle Acque Presidente del Magistrato (2/5 del trattamento di alle Acque (3/10 del trat- tamento di missione)
II	31.000	17.500	—	—	—	—
III	28.200	15.830	—	—	—	—
IV	25.300	13.330	—	—	—	—
V	19.400	—	7.705	—	—	19.890
VI	18.400	—	6.350	—	—	18.300
VII	16.440	—	5.410	—	4.335	—
VIII	14.640	—	4.790	—	3.834	—
IX	13.200	—	—	—	3.385	—
X	11.640	—	—	—	2.915	—
XI	10.200	—	—	—	2.500	—
XII	8.640	—	—	—	—	—
XIII	7.920	—	—	—	—	—
Comesso Capo	8.400	—	—	—	—	—
Primo commesso	8.040	—	—	—	—	—
Usciere capo	7.440	—	—	—	—	—
Usciere	6.720	—	—	—	—	—
Inserviente	6.000	—	—	—	—	—

Nota. — La sopraportata indennità di Gabinetto è commisurata a 100 ore di lavoro straordinario per il personale dei gradi V e superiore; a 115 per il personale di grado VI e a 120 per il personale dei gradi VII e inferiori.

N. B. — Tutti gli importi indicati nel presente prospetto sono mensili.

INDENNITÀ COMUNI A TUTTI I MILITARI DELLE VARIE FORZE ARMATE

GRADI	Indennità militare comune a tutte le Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di finanza) (Decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 314) Estesa al Corpo agenti di Pubblica Sicurezza con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 824) (6)		RAZIONE VIVERI	Indennità speciale per gli Ufficiali collocati nella riserva (decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, articolo 7)
	Celibi	Ammogliati		
II	—	—	Il costo medio della razione giornaliera è di lire 400 che si eleva a lire 450 col costo della razione tabacchi, sapone e fiammiferi. Il costo per ogni unità di personale si aggira quindi sulle lire 13.500 mensili. Chi fruisce della razione viveri ha decurtata l'indennità di carovita di circa lire 9.000 mensili (a). È in corso il provvedimento per la soppressione della razione viveri.	15.000
III	17.800	23.800		13.300
IV	15.600	20.800		11.660
V	12.800	17.100		10.000
VI	11.200	14.900		7.500
VII	10.400	13.400		5.830
VIII	9.300	12.400		5.000
IX	5.800	10.000		4.160
X	5.300	9.250		3.330
XI	5.300	9.250		3.330
Aiutante di battaglia	4.700	8.200		—
Maresciallo maggiore	4.600	8.050	—	
Maresciallo capo	4.400	7.700	—	
Maresciallo ordinario	4.300	7.500	—	
Sergente maggiore o brigadiere	2.350	3.900	—	
Sergente o Vice brigadiere	2.200	3.650	—	
Caporalmaggiore - Appuntato	1.200 (1)	—	—	
Caporale, carabiniere, carabinieri ausiliari e finanzieri	1.200 (1)	—	—	
Soldati, allievi	—	—	—	

(1) Soltanto ai carabinieri, guardia di finanza e Corpo agenti di Pubblica Sicurezza.

(2) Estesa alla guardia di finanza con la denominazione di « Indennità speciale giornaliera di polizia tributaria ».

(3) Estesa alla guardia di finanza con la denominazione di « indennità supplementare di polizia tributaria » (Decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 81).

(4) Ovvero Primo capitano.

(5) Se carabiniere ausiliario o qualifica corrispondente degli altri Corpi.

(6) Con la denominazione di « Indennità speciale di Pubblica Sicurezza ».

(a) Il personale fornito di razione viveri percepisce il premio di presenza nella misura ridotta di un terzo e non è previsto della quota personale dell'indennità di caropane (lire 520).

TABELLA 3.

**INDENNITÀ PARTICOLARI AI CARABINIERI, GUARDIA DI FINANZA
E CORPO AGENTI DI P. S.**

Indennità militare speciale pensionabile (decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 589)	Indennità speciale giornaliera per servizi di pubblica sicurezza (decreto legislativo 20 settembre 1946, n. 160) (2)	Indennità giornaliera di ordine pubblico (decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 221) (3)	Indennità di alloggio per coloro che non fruiscono di alloggio gratuito (decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 222)			
			Popolazione di 250.000 abitanti o superiore		Popolazione inferiore a 250.000 abitanti	
			Celibi	Ammogliati	Celibi	Ammogliati
—	—	—	—	—	—	—
470 —	—	—	2.250	4.500	1.800	3.600
470 —	1.650	3.300	2.100	4.200	1.680	3.360
470 —	1.500	3.000	1.925	3.850	1.540	3.080
352 —	1.500	3.000	1.700	3.400	1.360	2.720
313 —	1.350	2.700	1.350	2.700	1.080	2.160
294 — (4)	1.350	2.700	1.350	2.700	1.080	2.160
274 —	1.200	2.400	1.250	2.500	1.000	2.000
235 —	1.050	2.100	1.000	2.000	800	1.600
196 —	1.050	2.100	1.000	2.000	800	1.600
—	—	—	—	—	—	—
176 —	900	1.800	250	700	200	550
157 —	900	1.800	250	700	200	550
137 —	900	1.800	250	700	200	550
125 —	810	1.620	250	700	200	550
104 —	750	1.500	250	700	200	550
83,50	720	1.440	250	700	200	550
62,50	630	1.260	250	700	200	550
—	450 (5)	900 (5)	250 (5)	700 (5)	200 (5)	550 (5)

N. B. — Tutti gli importi indicati nel presente prospetto sono mensili.

Le indennità giornaliera sono state calcolate per 30 giorni.

L'indennità militare, si riduce:

di un ottavo per gli ufficiali e sottufficiali provvisti di alloggio in natura gratuito e di servizio.

di un quarto per gli ufficiali e sottufficiali provvisti di alloggio in natura gratuito non di servizio.

L'INDENNITÀ VESTIARIO: è dovuta ai sottufficiali e militari dei carabinieri e del Corpo agenti di Pubblica Sicurezza (poi estesa anche alla guardia di finanza) comandati a vestire in borghese. *Misure*: lire 900 per i sottufficiali e lire 750 per i graduati e truppa. Per gli autisti, motociclisti e uomini di mare lire 150 in più. (Articolo 4 decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 222).

TABELLA 4.

GRADI	INDENNITÀ AL CAPO DELLA POLIZIA E AI PREFETTI				INDENNITÀ AI FUNZIONARI DI PUBBLICA SICUREZZA			
	Indennità di rappresentanza al Capo della Polizia e ai Prefetti (Decreto interministeriale 5 ottobre 1947)				Indennità speciale di P. S. ai funzionari di P. S. (Decreto legislativo 14 maggio 1949, n. 251)	Indennità giornaliera di ordine pubblico ai funzionari di P. S. (Decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 221)	Indennità speciale giornaliera di P. S. (Decreto legislativo 20 settembre 1946, n. 160)	
	P R E F E T T I							
	Capo della polizia	Sedi con almeno 500.000 abitanti	Sedi con almeno 100.000 abitanti	Sedi con meno di 100.000 abitanti	Celibi	Ammogliati		
III	20.000	18.000	15.000	—	—	—	—	—
IV	—	—	15.000	12.000	10.000	12.000	3.300	1.650
V	—	—	—	—	9.400	11.400	3.000	1.500
VI	—	—	—	—	8.416	10.466	3.000	1.500
VII	—	—	—	—	7.333	8.933	2.700	1.350
VIII	—	—	—	—	6.833	8.433	2.700	1.350
IX	—	—	—	—	6.066	7.066	2.400	1.200
X	—	—	—	—	4.533	5.533	2.100	1.050
XI	—	—	—	—	4.286	4.766	2.100	1.050
Volontari	—	—	—	—	4.120	4.600	—	—

Nota. — (1) Articolo 184, secondo comma, del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (la metà della misura minima prevista per i Prefetti in sede).

N. B. — Tutti gli importi indicati nel presente prospetto sono mensili.

L'indennità giornaliera è stata calcolata per 30 giorni.

TABELLA 5.

**INDENNITÀ AL PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE
DI OGNI ORDINE E GRADO**

GRADI	Indennità accademica ai professori universitari e indennità di carica per i Rettori (Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1003)		Indennità di studio ai professori delle scuole medie - Indennità di carica ai Presidi e compenso per lavoro straordinario (Decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240)		Indennità di studio e di carica e compenso per lavoro straordinario al personale direttivo e insegnante delle scuole elementari (Decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1128)			
	Indennità accademica	Indennità di carica	Indennità di studio	Indennità di carica per i Presidi e i Direttori	Compenso per lavoro straordinario	Indennità di studio	Indennità di carica ai Direttori	Compenso per lavoro straordinario
III	15.000	2.500	—	—	—	—	—	—
IV	15.000	—	—	—	—	—	—	—
V	10.000	—	5.000	6.000	1.000	—	—	—
VI	10.000	—	5.000	6.000	1.000	—	—	—
VII	10.000	—	5.000	6.000	1.000	—	—	—
VIII	—	—	5.000	—	1.000	3.500	3.500	750
IX	—	—	5.000	—	1.000	3.500	3.500	750
X	—	—	5.000	—	1.000	3.500	—	750
XI	—	—	5.000	—	1.000	3.500	—	750
XII	—	—	—	—	—	3.500	—	750
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(1) È inoltre attribuita un'indennità supplementare di carica a discrezione dell'Amministrazione fra il limite massimo di lire 12.500 e minimo di lire 5.830.

(2) Per gli insegnanti non di ruolo l'indennità è di lire 3.000.

(3) Se Capi d'Istituto di 2ª categoria o Direttori di Conservatorio di musica di 2ª classe o di Istituti e Scuole d'Arte l'indennità è di lire 5.000; per i Capi d'Istituto incaricati o supplenti l'indennità è di lire 4.000.

(4) Il compenso di lire 1.000 pari a un quinto dell'indennità di studio è il limite massimo attribuibile. L'Amministrazione ha pertanto facoltà di attribuire un compenso inferiore.

(5) Per gli insegnanti elementari non di ruolo l'indennità è di lire 2.000.

(6) Se maestri incaricati della supplenza di un circolo didattico lire 2.500; se Ispettori scolastici di ruolo lire 4.500; se Direttori didattici incaricati della supplenza di una circoscrizione scolastica lire 4.000.

(7) Per gli insegnanti non di ruolo lire 450.

N. B. — Tutti gli importi indicati nel presente prospetto sono mensili.

TABELLA N. 6.

**INDENNITÀ AL PERSONALE
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO**

G R A D I	Indennità speciale mensile di servizio forestale (decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804 articolo 14)
IV	6.000
V	5.000
VI	4.500
VII	4.000
VIII	3.750
IX	3.500
X	3.000
Maresciallo maggiore	2.300
Maresciallo capo	2.250
Maresciallo ordinario	2.200
Brigadiere	1.800
Vice brigadiere	1.650
Guardia scelta	1.400
Guardia	1.300

TABELLA N. 7.

**DIRITTI DI CANCELLERIA (PROVENTI) AI CANCELLIERI
ED AI SEGRETARI DELLE PRETURE**

(Decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486)

I diritti di cancelleria hanno la duplice funzione di provvedere alle spese di ufficio delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e di attribuire un particolare compenso al personale.

Alla ripartizione dei proventi, *detratte le spese di ufficio*, concorre tutto il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie compresi i funzionari di cancelleria addetti al Ministero di grazia e giustizia. Per questi ultimi si provvede mediante il prelevamento del 4 per cento dai proventi di tutti gli uffici.

I due terzi dei proventi netti, detratte cioè le spese di ufficio e la percentuale del 4 per cento di cui sopra, vengono ripartiti in parti uguali fra tutti i funzionari che prestano servizio nella cancelleria e nella segreteria del rispettivo Collegio e nella cancelleria della Pretura. Il rimanente *terzo* è diviso, pure in parti uguali, fra tutti i cancellieri e segretari del distretto di Corte d'appello.

I cancellieri ispettori si considerano in servizio presso le Corti d'appello.

IL LIMITE MASSIMO PERCEPIBILE è di lire 20.000 *al bimestre*. L'eventuale eccedenza va a beneficio dei funzionari ammessi alla ripartizione del TERZO qualora, s'intende, non abbiano raggiunto individualmente le lire 20.000.

L'ulteriore somma residua viene ripartita in parti uguali fra tutti indistintamente i funzionari del distretto.

TABELLA 8.

PERSONALE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

G R A D I	Indennità di servizio penitenziario al personale amministrativo alienistico, tecnico, di ragioneria, d'ordine degli Istituti di prevenzione di pena (Decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 767)		
	Ruoli amministrativo, alienistico, ispettivo industriale ed agricolo	Ruoli di ragioneria di educazione e dei capi tecnici	Ruolo di ordine e di sorveglianza
V.	2.410	—	—
VI	2.165	—	—
VII.	1.915	1.545	—
VIII	1.750	1.375	—
IX	1.500	1.210	1.085
X.	1.250	1.040	915
XI	1.250	1.040	915
XII	—	—	750
XIII	—	—	750

Nota. — Il personale del corpo degli agenti di custodia percepisce lo stesso trattamento economico dei carabinieri.

N. B. Tutti gli importi indicati nel presente prospetto sono mensili.

TABELLA N. 9.

INDENNITÀ AI CASSIERI E CONSEGNETARI DELLO STATO

Indennità ai cassieri delle Amministrazioni dello Stato ed ai funzionari del Ministero del Tesoro e della Zecca aventi funzioni di gestione e di controllo

(Decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 601)

<p>1 - Tesoriere centrale - Cassiere speciale dei biglietti - Agente - Contabile - Tesoriere Zecca - Controllore capo della tesoreria centrale - Controllore capo della Zecca . L. 2.000</p>	<p>5 - Sostituto cassiere speciale per i biglietti di Stato - Sostituto dell'Agente contabile dei titoli del Debito pubblico - Sostituto tesoriere Zecca - Sostituto controllore capo - Agenzia contabile - Sostituto controllore capo Zecca - Sostituti cassieri o Consegnatari o Vice-Cassieri o Vice Consegnatari presso le Amministrazioni centrali - Sostituto controllore capo della Cassa dei biglietti di Stato 900</p>
<p>2 - Controllore capo dell'Agenzia - Contabile dei Titoli del Debito pubblico - Controllore capo della Cassa speciale per i biglietti di Stato . . 1.800</p>	<p>6 - Controllori addetti alla Cassa della Tesoreria centrale - Controllori Cass. Zecca - Personale di controllo e di cassa della Cassa speciale - Impiegati del Tesoriere centrale - Impiegati del Tesoriere della Zecca - Controllori Officina Zecca - Chimico Zecca - Capi tecnici Zecca - Consegnatari di valori Impiegati dell'Agente contabile - Impiegati del controllo - Capo dell'Agenzia - Contabile dei Titoli di Stato 700</p>
<p>3 - Cassiere capo - Cassieri principali - Primi cassieri - Cassieri - Vice Cassieri della Tesoreria centrale e Cassieri alla Cassa speciale e alla Zecca - Cassieri - Consegnatari - Vice Cassieri - Vice Consegnatari presso le Amministrazioni centrali 1.500</p>	
<p>4 - Sostituti del Tesoriere centrale capo sezione staccata Ispettorato Carte e valori - Consegnatario del carico del Tesoro dell'Officina Carte e valori 1.000</p>	

TABELLA N. 10.

PERSONALE DELLE FF. SS.

Il personale ferroviario di gruppo A fruisce, con carattere di generalità, di una speciale indennità mensile, concessa dall'Amministrazione ferroviaria con suo provvedimento interno, valendosi della facoltà prevista dall'articolo 73 delle disposizioni sulle competenze accessorie, nelle seguenti misure mensili:

GRADO	Misura minima	Misura massima
1° ferroviario (4° statale)	13.000	18.000
2° » (5° »)	10.500	14.500
3° » (6° »)	8.500	11.500
4° » (7° »)	5.500	9.500
5° » (8° »)	5.500	7.500
6° » (9° »)	4.000	6.000
7° » (10° »)	3.000	4.500

TABELLA N. 11.

**RIPARTIZIONE DIRITTI E COMPENSI
PER IL BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 1948**

(Decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76)

G R A D O	Importo liquidato al personale della Ragio- neria Generale dello Stato e della Ragione- ria Centrale del Mini- stero delle Finanze	Importo liquidato al personale amministra- tivo del Ministero delle Finanze
III	25.080	—
IV	21.120	73.920
V	16.280	56.980
VI	13.420	46.970
VII	11.440	40.040
VIII	10.120	35.420
IX	8.844	30.954
X	7.700	26.950
XI	6.600	23.100
XII	5.456	19.096
XIII	4.752	16.632
<i>Personale subalterno:</i>		
1° Commesso	5.984	20.944
Usciere capo	5.280	18.480
Usciere	4.664	16.324
<i>Personale non di ruolo:</i>		
Avv. I con + 5 anni	6.600	23.100
» I » — 5 »	4.950	17.325
» II » + 5 »	6.600	23.100
» II » — 5 »	4.950	17.325
» III » + 5 »	4.752	16.632
» III » — 5 »	3.564	12.474
» IV » + 5 »	3.960	13.860
» IV » — 5 »	2.970	10.395

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono aumentate del 10 per cento le misure degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per i dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, stabiliti dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile 1949, n. 149.

Art. 2.

Le nuove misure delle competenze risultanti dalla attuazione del precedente articolo hanno effetto anche sui compensi per lavoro straordinario, sul premio giornaliero di presenza, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive estensioni, sui cottimi, sui soprassoldi percentuali di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, e sulla gratificazione a titolo di tredicesima mensilità; non hanno invece effetto sulle indennità e assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati ed ancorchè utili a pensione, ragguagliati e graduati secondo le competenze considerate nell'articolo precedente stesso.

Al personale dipendente dell'Amministrazione postelegrafonica o da quella delle Ferrovie dello Stato è data facoltà di optare per il premio giornaliero di presenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, qualora risulti più favorevole del premio di interessamento fruito dal personale predetto in base ai rispettivi ordinamenti speciali.

Art. 3.

L'importo dell'assegno personale previsto dall'articolo 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o da disposizioni analoghe, sarà nuovamente liquidato, con effetto dalla data di applicazione della presente legge, in base alle nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente articolo 1.

Gli altri assegni personali, che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione, o con gli aumenti dell'indennità di carovita o dell'aggiunta di famiglia o competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti con il miglioramento di trattamento economico derivante dalla prima applicazione del precedente articolo 1.

Art. 4.

Il limite di cui all'articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, concernenti il cumulo di stipendi, è elevato da lire 250.000 a lire 275.000.

Art. 5.

L'articolo 1 della legge 12 agosto 1948, n. 1179, si applica anche per i periodi trimestrali successivi al 30 giugno 1949 e fino a nuova disposizione.

Art. 6.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione della presente legge, graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 7.

I miglioramenti economici previsti dall'articolo 1 della presente legge si applicano anche ai personali di seguito elencati con gli stessi criteri e modalità dei decreti emanati in applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778:

a) ai ricevitori del lotto, alle categorie di personale postelegrafonico previsto dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, e, in genere, ai dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni;

b) agli ufficiali giudiziari;

c) al personale aggregato delle carceri;

d) agli incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

e) al personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con gli allegati indicati nell'articolo 1 della legge 12 aprile 1949, n. 149;

f) ai soldati, caporali e caporali maggiori dell'esercito ed equiparati della marina e della aeronautica, ancorchè raffermati o vincolati a ferma speciale.

Il presente articolo è applicabile pure al personale delle sezioni provinciali dell'alimentazione e a quello che presta servizio alle dipendenze dei ricevitori e dipendenti statali di cui alla lettera a) del presente articolo, nonchè ad altri personali non classificati tra i dipendenti statali, cui, in precedenti occasioni, siano stati concessi miglioramenti economici in relazione a quelli di carattere generale disposti a favore del personale statale.

Art. 8.

Agli impiegati civili dei ruoli del personale amministrativo, tecnico e di ragioneria dei gruppi A e B delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, è corrisposta a decorrere dal 1° luglio 1949, in aggiunta allo stipendio, una indennità di funzione, non computabile agli effetti della pensione, nelle misure stabilite dalla tabella allegata alla presente legge.

L'indennità di cui al precedente comma non è cumulabile con altre indennità, assegni, diritti, proventi, compensi speciali a carattere continuativo o periodico, comunque denominati, anche se non gravanti sul bilancio dello Stato, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

L'indennità di funzione di cui al presente articolo è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

In nessun caso può essere percepita più di una indennità di funzione.

L'importo dei compensi non gravanti sul bilancio statale che non siano più dovuti, ai

sensi del secondo comma del presente articolo, ai dipendenti che optino per l'indennità di funzione va versato al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo.

Le categorie di personale civile alle quali può essere assegnata l'indennità di funzione di cui al presente articolo sono determinate con decreti del Ministro del tesoro.

Art. 9.

Le misure degli stipendi dei segretari provinciali e dei segretari comunali, stabilite dalle tabelle di cui all'allegato VIII della legge 12 aprile 1949, n. 149, sono aumentate del 10 per cento.

Ai detti segretari provinciali e comunali sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Le Provincie, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzati a provvedere, mediante deliberazioni dei competenti organi, alla revisione del trattamento economico del dipendente personale entro e non oltre il limite dei miglioramenti derivanti dalla applicazione delle precedenti disposizioni per le categorie dei dipendenti statali cui detto personale è assimilabile, ferma inoltre la facoltà di adeguamento degli stipendi e salari in applicazione dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il trattamento economico complessivo derivante dalla applicazione del precedente comma spetta al personale che presti normale orario di servizio e, in ogni caso, non può eccedere la misura del trattamento economico complessivo derivante dalla applicazione della presente legge per i dipendenti statali cui detto personale è assimilabile. È invece dovuto in proporzione quando il servizio prestato sia inferiore al normale orario di servizio.

Per il personale insegnante si tiene conto, ai fini dell'applicazione del precedente comma, del numero di ore settimanali di lezioni cui è tenuto, per obbligo di orario, l'insegnante statale che presti lo stesso insegnamento e sia nella medesima posizione giuridica.

Nei miglioramenti economici comunque derivanti dall'applicazione del presente articolo si intendono riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico che siano stati concessi dopo l'attuazione della legge 12 aprile 1949, n. 149, sotto forma di incremento degli emolumenti già in vigore o di concessione di nuovi assegni, fatta eccezione dei compensi per lavoro straordinario, del premio giornaliero di presenza e degli adeguamenti consentiti in applicazione dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale di cui al citato regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

A favore dei Comuni e delle Provincie che deliberino gli aumenti di cui ai commi precedenti può essere concesso, a carico del bilancio statale, limitatamente all'anno 1949, un anticipo non superiore ai quattro dodicesimi della maggiore spesa, ragguagliata ad anno, derivante dalla prima applicazione del presente articolo da recuperare con le modalità di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1947. La spesa per i titoli suindicati è compresa fra quelle obbligatorie degli Enti locali territoriali con facoltà di eccedere, previa autorizzazione del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le Finanze e per il Tesoro, i limiti massimi stabiliti per le imposte e sovrainposte, dopo che siano state applicate tutte le imposizioni previste dalle leggi sui tributi locali nella misura massima attualmente consentita.

Art. 10.

A modifica di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 19 aprile 1949, n. 221, i trattamenti di quiescenza relativi a cessazioni dal servi-

zio verificatesi dal 1° luglio 1949 si liquidano prendendo per base gli stipendi, paghe e retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge aumentati, in considerazione degli assegni accessori, nella misura del 10 per cento e, inoltre, in considerazione dell'indennità di carovita, nella misura fissa di lire 60.000 annue.

Art. 11.

Le ritenute in conto entrate Tesoro e a favore del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato si applicano, sugli stipendi, paghe e retribuzioni considerati aumentati come disposto dal precedente articolo 10.

Art. 12.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con le maggiori entrate risultanti dal disegno di legge di variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1949-1950 (primo provvedimento).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1949.

TABELLA.

MISURA DELLA INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTE AGLI
 IMPIEGATI CIVILI DEI RUOLI DEL PERSONALE AMMINISTRA-
 TIVO, TECNICO E DI RAGIONERIA DEI GRUPPI A E B DELLE
 AMMINISTRAZIONI STATALI

PERSONALI DEI RUOLI DI GRUPPO A

Grado statale	Importo mensile lordo
III	21.000
IV	18.000
V	15.000
VI	13.000
VII	11.000
VIII	9.000
IX	5.000
X	5.000
XI	5.000

PERSONALI DEI RUOLI DI GRUPPO B

Grado statale	Importo mensile lordo
VI	9.100
VII	7.700
VIII	6.300
IX	3.500
X	3.500
XI	3.500